

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1968

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo

(68/89/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato comune determina un aumento degli scambi intracomunitari di legname grezzo, scambi che già interessano vari milioni di metri cubi all'anno ;

considerando che i sistemi applicati per la misurazione e la classificazione del grezzo differiscono da uno Stato membro all'altro ed esercitano un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune;

considerando che un'armonizzazione delle legislazioni in tal campo, già auspicata dalla Conferenza forestale tenutasi a Bruxelles nel giugno 1959, deve non soltanto agevolare gli scambi intracomunitari, ma rendere altresì possibile l'elaborazione di statistiche comparabili della produzione, del commercio, del consumo e dei prezzi del legname grezzo nella Comunità ;

considerando che tali obiettivi possono esser raggiunti se gli Stati membri sopprimono qualsiasi classificazione tassativa del legname grezzo proveniente dagli altri Stati membri, ed offrono agli interessati la possibilità legale di applicare un sistema di misurazione e di classificazione identico per tutta la Comunità ;

considerando che il legname grezzo dovrà essere commercializzato all'interno della Comunità come legname grezzo «classificato CEE» soltanto a condizione che lo sia stato in base ad una delle classificazioni previste ;

considerando che, entro un termine massimo di due anni dalla notificazione della presente direttiva, non deve più sussistere alcun ostacolo agli scambi intracomunitari di legname grezzo per motivi inerenti alla classificazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne il legname grezzo commercializzato come legname grezzo «classificato CEE» all'interno della Comunità.

Articolo 2

Il legname grezzo è legname abbattuto, privo del cimale e dei rami, anche se scortecciato, allestito in topi e tondelli o ridotto in squarti e spacconi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che il legname grezzo, nella commercializzazione, può essere desi-

⁽¹⁾ GU n. 156 del 15.7.1967, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. 17 del 28.1.1967, pag. 282/67.

gnato come legname grezzo « classificato CEE », solo se è stato classificato e, all'occorrenza, marcato, in conformità delle norme dell'allegato.

2. Gli Stati membri prescrivono che le denominazioni di classificazione contenute nell'allegato possono essere applicate solo al legname grezzo classificato in base alle prescrizioni corrispondenti dell'allegato stesso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni da essi stabilite in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle classificazioni previste dalla presente direttiva per la commercializzazione di tutta o parte della propria produzione di legname grezzo.

Articolo 5

L'introduzione di sottoclassi applicabili alla commercializzazione del legname grezzo è compatibile con le classificazioni per dimensione o qualità previste dalla presente direttiva. Tuttavia, l'introduzione di

sottoclassi non può avere per effetto di ostacolare gli scambi intracomunitari.

Articolo 6

Gli Stati membri abrogano tutte le disposizioni che prescrivono una classificazione del legname grezzo proveniente da un altro Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed al suo allegato entro il termine di due anni dalla data della notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

1. MISURAZIONE

1.1. Principi generali

- 1.1.1. La misurazione si effettua in volume (metro cubo solido e metro stero) oppure in peso.
- 1.1.2. L'unico sistema adottato per la misurazione è il sistema metrico.
- 1.1.3. Gli strumenti di misura devono essere controllati ufficialmente e mantenuti in buono stato.

1.2. Legname lungo

- 1.2.1. Il legname grezzo il cui volume viene espresso abitualmente in metri cubi solidi è denominato legname lungo.
- 1.2.2. Il legname lungo si misura abitualmente pezzo per pezzo. Ogni pezzo di legname lungo di forma irregolare viene misurato per sezioni.
- 1.2.3. Il volume d'un singolo pezzo si determina in base alla lunghezza e al diametro, misurato sopra o sotto corteccia. Esso si calcola almeno con due decimali, per mezzo di una delle tabelle di cubatura usuali.
- 1.2.4. La misurazione del diametro è arrotondata al centimetro inferiore. Nel caso di misurazione sopra corteccia si pratica un'equa riduzione, che dev'essere specificata.

- 1.2.5. Fino ai 19 cm compresi il diametro sotto corteccia si misura col calibro forestale (cavalletto) una sola volta, nella posizione in cui il tronco giace sul letto di caduta (diametro orizzontale). Dai 20 cm sotto corteccia in poi, esso si determina invece mediante due misurazioni perpendicolari l'una all'altra (possibilmente secondo il diametro più corto ed il diametro più lungo). Se il punto da misurare cade su un verticillo di rami o su un'altra porzione irregolare del tronco, il diametro viene ottenuto in base alla media delle misurazioni praticate da una parte e dall'altra del punto da misurare, ad uguale distanza dallo stesso.
- 1.2.6. La misura della lunghezza è arrotondata al decimetro inferiore. Per il legname lungo avente un diametro in mezzeria inferiore o pari a 20 cm sotto corteccia, la lunghezza può arrotondarsi al metro inferiore.
- Qualora la testata presenti uno smusso per effetto dell'intaccatura d'abbattimento, la lunghezza si misura a partire dalla sua metà.

1.3. Legname da catasta

- 1.3.1. Il legname grezzo il cui volume viene espresso abitualmente in metri steri è denominato legname da catasta.
- 1.3.2. Al legname da catasta è attribuito, per ciascuna catasta, un aumento di misura pari almeno al tre per cento dell'altezza.

2. CLASSIFICAZIONE

2.1. Principi generali

- 2.1.1. Il legname grezzo può essere classificato :
- i) secondo la specie legnosa e la propria designazione corrente
 - ii) in base alle dimensioni
 - iii) in base alla qualità

2.2. Classificazione per dimensioni

- 2.2.1. Per la misurazione del diametro e della lunghezza ai fini della classificazione, si applicano i punti 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6.
- 2.2.2. La classificazione per dimensioni si effettua, indipendentemente dalla lunghezza, in classi in base al diametro in mezzeria sotto corteccia secondo le seguenti denominazioni di classificazione :

<i>Classe</i>	<i>Diametro</i>
L 0	meno di 10 cm
L 1 a	da 10 a 14 cm
L 1 b	da 15 a 19 cm
L 2 a	da 20 a 24 cm
L 2 b	da 25 a 29 cm
L 3 a	da 30 a 34 cm
L 3 b	da 35 a 39 cm
L 4	da 40 a 49 cm
L 5	da 50 a 59 cm
L 6	da cm 60 in poi

- 2.2.3. Altre classi possono essere distinte al di là della classe 6, conservando il medesimo scaglionamento. La suddivisione in sottoclassi a e b può essere tralasciata oppure estesa a tutte le classi.
- 2.2.4. Il legname lungo può essere classificato anche in base ad una lunghezza minima e ad un diametro minimo in punta sotto corteccia corrispondente a questa lunghezza, secondo le seguenti denominazioni di classificazione :

<i>Classe</i>	<i>Lunghezza minima</i>	<i>Diametro minimo in punta</i>
H 1.	8 m	10 cm
H 2.	10 m	12 cm
H 3.	14 m	14 cm
H 4.	16 m	17 cm
H 5.	18 m	22 cm
H 6.	18 m	30 cm

In deroga alle disposizioni del punto 1.2.5., il diametro in punta sarà misurato una sola volta.

- 2.2.5. Alcune categorie di legname lungo (pertiche, pali, ecc.) sono distinte in classi in base al diametro sopra corteccia a 1 m dal calcio secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

<i>Classe</i>	<i>Diametro</i>
P 1.	sino a 6 cm
P 2.	da 7 a 13 cm
P 3.	da 14 cm in poi

- 2.2.6. Il legname da catasta è distinto in classi in base al diametro sopra corteccia in punta secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

<i>Classe</i>	
S 1	tondelli da 3 a 6 cm di diametro (tondelli minuti)
S 2	tondelli da 7 a 13 cm di diametro (tondelli)
S 3	tondelli di 14 cm e più di diametro e squarti e spacconi (tondelli grossi, squarti e spacconi)

Qualora il legname da catasta sia scortecciato, i diametri sopra indicati sono ridotti di 1 cm.

2.3. Classificazione a seconda della qualità

- 2.3.1. La classificazione a seconda della qualità prende in considerazione i criteri seguenti:

— **Curvatura:** la misura della curvatura si ottiene dividendo la freccia totale espressa in centimetri approssimati al centimetro per la distanza tra le due estremità della curvatura, espressa in metri seguiti da una cifra decimale.

La curvatura si esprime in centimetri per metro.

— **Fibratura deviata:** l'entità di questo difetto si misura in base alla deviazione, espressa in centimetri approssimati al centimetro per metro di lunghezza, tra la direzione della fibratura ed una generatrice parallela all'asse del tronco.

La deviazione della fibratura si esprime in centimetri per metro.

— **Rastremazione:** la misura della rastremazione si ottiene dividendo la differenza tra i diametri del tronco presi a un metro dalle estremità, espressi in centimetri arrotondati per difetto, per la distanza che li separa, espressa in metri seguiti da una cifra decimale.

La rastremazione si esprime in centimetri seguiti da una cifra decimale, per metro.

— **Nodi non ricoperti, sani (o chiari), viziosi (o neri).**

Il diametro dei nodi si misura in millimetri secondo la dimensione minore.

— **Nodi coperti, escrescenze.**

— **Cuore eccentrico.**

— **Legno di reazione:** legno di tensione per le latifoglie, legno di compressione o canastro per le conifere.

— **Irregolarità di contorno.**

- Cipollatura, cuore stellato, fessurazioni da tensioni interne e cretto da gelo.
- Legno proveniente da piante morte (secche) in piedi e difetti dovuti all'essiccazione, fessurazioni.
- Alterazioni di colore.
- Altri danni causati da organismi nocivi.

2.3.2. Se la classificazione si effettua in base alla qualità, il legname grezzo è distinto in classi di qualità secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe A/CEE: Legname sano, presentante qualità specifiche superiori, esente da difetti o comportante soltanto difetti di scarsa importanza, che non ne limitino l'utilizzazione.

Classe B/CEE: Legname di qualità corrente, ivi compreso il legname proveniente da piante secche in piedi, che presenti uno o più dei difetti seguenti: una debole curvatura e una deviazione di fibratura poco accentuata, rastremazione modesta, nessun nodo grossolano, qualche nodo sano piccolo o medio, un numero ridotto di nodi viziosi di piccole dimensioni, cuore leggermente eccentrico, qualche irregolarità di contorno o qualche altro difetto isolato compensato da una buona qualità generale.

Classe C/CEE: Legname che, a motivo dei suoi difetti, non può essere classificato né nella classe A/CEE né nella classe B/CEE, ma che è tuttavia utilizzabile a scopi industriali.

2.3.3. Il legname lungo delle classi di qualità A/CEE e C/CEE deve portare in modo indelebile l'indicazione della classe di appartenenza. Per il legname lungo della classe B/CEE l'indicazione della classe non è necessaria.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1968

recante approvazione di una modificazione dello statuto dell'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH »

(68/90/CEEa)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare gli articoli 50 e 47,

vista la decisione del Consiglio, del 28 luglio 1966, concernente la costituzione dell'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione del 22 dicembre 1966 ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato fra l'altro un aumento del capitale sociale dell'impresa comune;

considerando che l'assemblea dei soci dell'impresa comune ha deciso, nella riunione del 27 settembre 1967, un nuovo aumento del capitale sociale;

considerando che i fondi rappresentanti l'aumento di capitale saranno impiegati per la costruzione della centrale elettronucleare conformemente ai progetti,

DECIDE:

Articolo 1

La modificazione dell'articolo 3 dello statuto dell'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim

⁽¹⁾ GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2681/66.

⁽²⁾ GU n. 240 del 27. 12. 1966, pag. 4038/66.